


Gruppo PS
Sezione di Biasca



Lodevole
Municipio
6710 Biasca

Biasca, 27 gennaio 2012

Signor Presidente,
Colleghe e colleghi del Consiglio comunale,

avvalendosi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 67) il Gruppo PS inoltra con la presente la seguente

MOZIONE

“Contributo transitorio ai beneficiari di prestazione complementare con premio di cassa malati superiore all’importo forfettario”

1. Premessa

I beneficiari di prestazioni AI e AVS che non riescono a coprire il proprio fabbisogno possono richiedere la prestazione complementare (PC). Per stabilire l’importo al quale si può avere diritto vengono confrontate le entrate di cui dispone la persona con le spese che la legge prevede di riconoscere. Tra di esse vi è il premio dell’assicurazione malattie obbligatoria (premio LAMal).

Sino alla fine del 2011 il Canton Ticino garantiva ai beneficiari di PC il pagamento completo del premio effettivo LAMal, versandolo direttamente alla cassa malati. Lo scorso 14 novembre il Gran Consiglio nell’ambito del pacchetto delle misure di risparmio ha approvato un cambiamento della propria decennale prassi, riconoscendo al beneficiario di PC il premio dell’assicurazione malattia unicamente fino al limite dell’importo forfettario stabilito per ogni Cantone dal Dipartimento federale degli Interni.

Dal 1° gennaio 2012 il premio, che prima veniva pagato integralmente, è quindi pagato dal Cantone soltanto fino a concorrenza dell’importo forfettario stabilito dalla Confederazione. I beneficiari di PC con un premio più elevato di quello forfettario, dovranno versare direttamente di tasca propria la

differenza all'assicuratore malattia fintanto che non potranno disdire l'assicurazione con la propria cassa malati e stipulare una nuova polizza con un'assicurazione più conveniente.

La disdetta dell'assicurazione malattia di base è possibile solo entro la fine di un semestre con preavviso di tre mesi. Questa possibilità non è data a chi ha un'assicurazione di base abbinata ad una franchigia più elevata oppure ad una scelta limitata di fornitori di prestazioni (rete sanitaria, modello HMO, modello medico di famiglia), assicurazioni per le quali la disdetta è valida solo per la fine di un anno civile.

Il Consiglio di Stato ha reso noto questo cambiamento con comunicato del 18 novembre scorso e quindi solo pochi giorni prima della scadenza del termine di disdetta (30 novembre 2011). Si può dare per scontato che la maggior parte delle persone toccate dalla misura non ha avuto il tempo materiale per cambiare assicuratore malattia. Inoltre vi è da presupporre che anche dopo il 1° luglio vi saranno beneficiari di PC che dovranno pagare di tasca loro la differenza tra il loro premio e quello riconosciuto dal Cantone, perché sono assicurati con una franchigia più elevata o una scelta limitata di fornitori di prestazioni.

La misura di risparmio toccherà però anche coloro che in futuro si vedranno riconosciuta la PC solo dopo che è scaduto il termine per disdire la propria cassa malattia e sceglierne una meno cara.

Particolarmente toccati dal punto di vista finanziario saranno le persone invalide o anziane che soggiornano in un istituto per invalidi o in una casa per anziani, poiché il calcolo della PC in questi casi lascia alle persone per tutte le proprie spese personali unicamente un importo mensile di fr. 300 (invalido) e fr. 190 (anziano), insufficienti già da soli a coprire buona parte delle spese personali. Queste persone non saranno perciò assolutamente in grado di assumersi l'eventuale differenza tra il loro premio e quello medio per il periodo tra l'entrata in istituto o in casa per anziani e il termine di disdetta.

La nuova legge non si ripercuoterà però solo a livello finanziario, ma comporterà un onere amministrativo importante, considerato che i premi subiscono delle modifiche tutti gli anni. Alla fine di ogni anno, infatti, i beneficiari di PC dovranno verificare che il loro premio sia inferiore all'importo forfettario riconosciuto e, in caso contrario, decidere se cambiare assicuratore malattia o pagare di tasca propria la differenza.

2. Richiesta

Visto quanto sopra chiediamo l'assunzione da parte del Comune della differenza di premio tra quello effettivo e quello riconosciuto dalla PC fino al primo termine valido per il cambio dell'assicuratore malattia. Fatte salve le situazioni in cui secondo la tabella PC attuale vi è un reddito da attività lucrativa e la parte di tale reddito non computata (un terzo dell'importo) permette al beneficiario di PC l'assunzione della differenza di premio. Fatte salve pure le situazioni in cui vi è sostanza mobile superiore a fr. 10'000 (limite assistenziale).

A tale scopo viene allegato il nuovo regolamento comunale denominato *Regolamento per un contributo transitorio ai beneficiari di prestazione complementare con premio di cassa malati superiore all'importo forfettario*, parte integrante della presente mozione elaborata.


La mozione è da demandare ad una Commissione speciale.

Per il Gruppo PS:


Isabella Fajetti Zanni



Tosca Gianotti



Raffaele Rodoni



Regolamento del Comune di Biasca per un contributo transitorio ai beneficiari di prestazione complementare con premio di cassa malati superiore all'importo forfettario

Art. 1 Beneficiari

Beneficiari del contributo sono i beneficiari di prestazione complementare (PC) domiciliati a Biasca.

Art. 2 Ammontare del contributo

L'importo del contributo comunale corrisponde alla differenza tra il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria (premio LAMal) effettivamente dovuto dal richiedente e l'importo computato nella tabella di calcolo PC (premio medio stabilito dal Dipartimento federale degli Interni).

Art. 3 Durata del contributo

Il richiedente è tenuto ad attivarsi per cercare un assicuratore malattia con premio più conveniente. Il contributo è versato solo fino al primo termine valido per il cambio dell'assicuratore malattia.

Art. 4 Derghe al contributo

Non è concesso nessun contributo nei seguenti casi:

- a) il beneficiario di prestazione complementare e/o il coniuge svolge un'attività lucrativa e la parte del reddito non computata nel calcolo PC (un terzo dell'importo) permette al richiedente l'assunzione della differenza di premio;
- b) il beneficiario di prestazione complementare possiede una sostanza mobile superiore a fr. 10'000 secondo la tabella di calcolo PC.

Art. 5 Informazione e consulenza

La Cancelleria comunale offre consulenza ai possibili richiedenti e li assiste se necessario nelle pratiche per il cambiamento dell'assicuratore malattia.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore appena ottenuta l'approvazione delle competenti autorità cantonali con validità retroattiva dal 1° gennaio 2012.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente

Il Segretario